

Deliberazione n. 1236

Adottata dal Direttore Generale in data 19.10.2022

OGGETTO: Approvazione e presa d'atto della convenzione tra l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu e la Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (S.I.P.S.I.) per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in Psicoterapia.

PDEL /2022/1094

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 19.10.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

---

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda

SI NO

---

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato  
dal Direttore Amministrativo  
dal Direttore Sanitario

Dott. Ennio Filigheddu  
Dott. Raimondo Pinna

---

*Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne*

- PREMESSO** che con nota PG/2022/14197 del 13/07/2022 la Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (S.I.P.S.I.) ha comunicato il suo interesse alla stipula di una convenzione per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in Psicoterapia presso questa azienda;
- CONSIDERATO** che l'ARNAS G. Brotzu si è resa disponibile ad accogliere gli studenti iscritti ai tirocini specializzazione in Psicoterapia;
- DATO ATTO** che l'attività oggetto della presente determinazione ha natura puramente formativa e non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro;
- ATTESO** che l'ARNAS G. Brotzu provvederà a garantire allo studente in tirocinio le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente e ad applicare le misure per la tutela della salute e la sicurezza durante il lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;
- PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Responsabile della SSD Formazione;
- VISTA** la convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritta da entrambi i Rappresentanti Legali la cui firma si trova agli atti del servizio proponente;

**RITENUTO** pertanto di stipulare la convenzione con la Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (S.I.P.S.I.) per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in Psicoterapia;

**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

***Per i motivi esposti in premessa:***

**D E L I B E R A**

1. Di approvare e prendere atto della convenzione tra l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu e la Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (S.I.P.S.I.) per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in Psicoterapia sottoscritta da entrambi i Rappresentanti Legali che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di trasmettere la presente deliberazione alla SSD Formazione.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario  
Dott. Raimondo Pinna

## Convenzione per Tirocinio

Tra

L' ARNAS – Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu di seguito denominata ARNAS "G. Brotzu", con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, codice fiscale e P. IVA 02315520920, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis, in qualità di Legale Rappresentante

E

La Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (S.I.P.S.I.) riconosciuta dal MIUR n.132 P.I 05808791007, con sede in Roma viale Tito Livio 200, rappresentata da Presidente, Dr. Domenico Arturo Nesci

Premesso

- Che l'ARNAS G. Brotzu di Cagliari con deliberazione n. 478 del. 16.03.2016 ha approvato il regolamento dei tirocini formativi e di specializzazione e successivamente revisionato con atto deliberativo n. 1010 del 08 Giugno 2016.
- Che l'ARNAS G. Brotzu sarà di seguito definita, in questo regolamento, per brevità "Azienda".
- Che lo stesso regolamento prevede la possibilità di effettuare periodi di tirocinio, comprese le fattispecie di formazione in specializzazione;
- Che per questo è necessario che a questa Amministrazione venga proposta specifica istanza e che la stessa debba sempre pervenire da un ente formativo qui denominato "Soggetto promotore";
- Che lo stesso Soggetto promotore debba individuare preventivamente il numero dei beneficiari della stessa convenzione;
- Che lo stesso Soggetto debba precisare l'esistenza di una copertura assicurativa a favore degli stessi, indicando il tipo di copertura e la durata;

Tutto ciò premesso

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Oggetto**

La presente convenzione regola i rapporti tra il Soggetto promotore e l'Azienda concernenti l'attivazione del tirocinio: di specializzazione in Psicoterapia;

### **Art. 2 Impegni delle parti**

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui all' art. 1 della presente convenzione, il soggetto promotore comunica che:

- Per periodi di formazione della durata di mesi 12 potranno accedere alle attività di tirocinio n. 1 allievi per un totale di 100 ore annue per ciascun allievo;
- preliminarmente all'inizio di ogni periodo di formazione, il Soggetto promotore comunicherà all'Azienda i nominativi degli allievi che, dietro approvazione della Azienda stessa, potranno usufruire delle attività di tirocinio presso le strutture aziendali;
- Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività e le sedi delle stesse vengono stabiliti dai responsabili dell'Azienda e comunicati agli eventuali tutor indicati dal Soggetto promotore, che offriranno la loro disponibilità per una migliore organizzazione delle stesse;
- Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la supervisione ed il coordinamento del personale dell'Azienda; -
- Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame delle parti.
- Le convenzioni non sono rinnovabili tacitamente.

### **Art. 3 Tirocinio e rapporto di lavoro**

I tirocini formativi e di orientamento attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda in base alla presente convenzione viene predisposto, dal Soggetto promotore, un progetto formativo e di orientamento questo va compilato per la parte di spettanza al soggetto promotore e inviato successivamente dall'ARNAS G. Brotzu, all'Ufficio Formazione, che provvederà a compilare la parte di propria competenza e procedere all'autorizzazione del tirocinio stesso.

Il progetto formativo deve indicare:

- Il nominativo del tirocinante;
- La convenzione alla quale si fa riferimento e la data della stipula;
- Il/i settore/i aziendale/i di inserimento, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- Gli obiettivi del tirocinio;
- Le modalità di svolgimento del tirocinio (giorni, orari, luoghi etc. );
- Le strutture aziendali (presidi, reparti e uffici ) presso cui svolgere il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;

Della autorizzazione del singolo tirocinio verrà data comunicazione all'ente promotore.

#### Art.4 Tutorato e modalità esecutive

L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in Azienda è seguita e controllata da un responsabile aziendale, nominato dall'Azienda (e di cui viene dato conto nel progetto formativo), cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante deve: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; - osservare gli obblighi sanciti nel progetto formativo.

#### Art. 5 Garanzie e modalità assicurative

Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore. Il Soggetto promotore solleva l'Azienda da ogni responsabilità relativa alle attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda e rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'Azienda si limiterà a comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'evento, mentre l'onere per la segnalazione dell'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ricade sul soggetto promotore.

#### Art. 6 Igiene e sicurezza.

L'Azienda si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando relativamente a ciò da qualsiasi onere il Soggetto promotore. L'Azienda si impegna ad applicare ai tirocinanti la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

#### Art.7 Privacy

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e di acconsentire espressamente alla raccolta dei dati personali, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, al fine esclusivo che gli stessi vengano trattati per la finalità della convenzione. Inoltre, i suddetti dati, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Titolari dei dati personali per quanto concerne la presente convenzione, sono rispettivamente l'Azienda e il Soggetto promotore. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dal Decreto legislativo 196/03. I tirocinanti sono individuati con riguardo ai trattamenti dei dati personali e sensibili quali incaricati nelle strutture di esercizio del tirocinio e sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni per la privacy come qualunque dipendente "incaricato".

#### Art. 8 Registrazione e bollo

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso, a cura della parte interessata.

#### Art. 9 Foro Competente

Per qualunque controversia, relativa alla presente convenzione, sarà competente il Foro di Cagliari.

#### Art. 10 Durata

La presente Convenzione ha durata di 4 anni con decorrenza dalla sottoscrizione.

Cagliari, lì

ARNAS G. Brotzu  
Direttore Generale  
Dott.ssa Agnese Foddis

S.I.P.S.I.  
Direttore  
Dott. Domenico Arturo Nesci



FODDIS  
AGNESE  
Regione  
Autonoma  
della  
Sardegna  
30.08.2022  
10:02:01  
GMT+00:00



Domenico  
Arturo  
Nesci  
31.08.2022  
07:35:41  
GMT+00:00